

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento è stato chiarito che in ragione della fase di liquidazione in cui versa l'Ente, tutte le sue attività vanno ricondotte alla "Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione".

A tal proposito, è utile ricordare che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nella presente sezione, pertanto, verrà approfondita l'analisi della spesa correlata ai programmi riconducibili alla missione 1 ed alla missione n. 20 ("fondi e ammortamenti"), analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

5.1.2 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato:

PROGRAMMA	DESCRIZIONE		PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
01	ORGANI ISTITUZIONALI	COMPETENZA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		CASSA	130.000,00	130.000,00	130.000,00

PROGRAMMA	DESCRIZIONE		PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2	SEGRETERIA GENERALE	COMPETENZA	287.000,00	287.000,00	287.000,00
		CASSA	287.000,00	287.000,00	287.000,00

Missione 20

PROGRAMMA	DESCRIZIONE		PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
1	FONDO DI RISERVA	COMPETENZA	3000,00	3000,00	3000,00
		CASSA	3000,00	3000,00	3000,00

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio pluriennale; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n. 1, individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

dovuti essenzialmente alla necessità di implementare le procedure secondo le leggi che via via entrano in vigore (si veda il protocollo informatico, la conservazione digitale e gli altri documenti elettronici, ecc).

- ▲ assicurare il regolare ed adeguato svolgimento dei servizi relativi agli appalti, a gare e procedure ad evidenza pubblica, contratti e repertorio contratti nonché attività di supporto nella fase esecutiva della gestione dei contratti, prestazioni per attività relativa alla retribuzione del personale dipendente e dei relativi redditi assimilati a lavoro dipendente (cedolini mensili stipendi e adempimenti connessi, tabulati riepilogativi degli oneri, elaborazione cud, ecc.) compresa la gestione previdenziale ed assicurativa e tutti gli adempimenti relativi, rilevazione delle presenze del personale dipendente, ;
- ▲ garantire, in caso di contenzioso, adeguata difesa dell'Ente nelle sedi giudiziarie;
- ▲ assicurare l'utilizzo dei sistemi operativi e dei software applicativi per il funzionamento dei PC presso i vari uffici, mediante l'acquisto delle apposite licenze d'uso annuali, compresi eventuali antivirus;
- ▲ provvedere agli adempimenti fiscali obbligatori per l'Ente, in particolare pagamento dell'IRAP sulle retribuzioni dei dipendenti, pagamento dei contributi e ritenute varie, presentazione dichiarativi fiscali, ecc.

4.2. Obiettivo strategico 2:

Al fine del conseguimento dell'obiettivo strategico 2, sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi:

- Liquidazione dell'Ente d'Ambito.

L'obiettivo è legato alla necessità di compiere ogni attività funzionale alla liquidazione dell'Ente, attraverso:

- aggiornamento della ricognizione di tutti i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio;
- aggiornamento della ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, con particolare riferimento alle situazioni debitorie nei confronti di Istituti di Credito, Enti pubblici, Agenzia delle Entrate, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente e professionisti esterni;
- aggiornamento della ricognizione e gestione di tutti i contenziosi in essere, con ogni connessa valutazione in ordine alla rilevanza delle materie oggetto del contendere sulle attività di liquidazione dell'Ente;
- cessazione dei rapporti contrattuali che non risultino funzionali alle attività di liquidazione dell'Ente;
- riscossione dei crediti esigibili;
- pagamento dei debiti definitivamente accertati;
- adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto sarà previsto con la delibera di Giunta Regionale di cui al comma 1, art. 21 della L.R. n. 15/2015, allo stato non ancora intervenuta;
- trasferimento agli aventi titolo di tutti i diritti reali in titolarità dell'Ente d'Ambito su beni immobili funzionali alla gestione del servizio idrico integrato;
- alienazione di tutti gli ulteriori beni non essenziali alla gestione del servizio idrico integrato né alle attività di liquidazione dell'Ente, destinando i relativi ricavi alla soddisfazione dei creditori ovvero individuando possibili destinazioni alternative

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Ad oggi l'Ente non ha fatto ricorso a forme di nuovo indebitamento.

f) Equilibri correnti, generali e di cassa

L'art.162 del TUEL prevede che il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il pareggio finanziario complessivo deve assicurare che il totale generale delle entrate corrisponda esattamente al totale generale delle spese. Conseguentemente, l'equilibrio finale, espresso in termini differenziali, deve essere pari a zero.

Nei prospetti di cui sopra è data dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio per il triennio 2022/2024, sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale, finanziata da entrate correnti.

Per quanto riguarda l'equilibrio di cassa, si dà atto di quanto segue :

Fondo di cassa presunto al 01/01/2022:	€ 3.520.140,00
Totale entrate di cassa anno 2022	€ 420.000,00
Totale uscite di cassa anno 2022	€ 420.000,00
Fondo di cassa presunto al 31/12/2022:	€ 3.520.140,00

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

4 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

A ciascun obiettivo strategico sono collegati gli obiettivi operativi, a cui vengono attribuite le risorse finanziarie assegnate alla "missione" di riferimento dal bilancio di previsione, le risorse strumentali assegnate all'area di riferimento dall'inventario dell'Ente e le risorse umane assegnate all'area di riferimento nel funzionigramma dell'Ente.

4.1. Obiettivo strategico 1:

Al fine del conseguimento dell'obiettivo strategico 1, sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi:

a) Riorganizzazione ed efficientamento della struttura operativa dell'Ente e delle relative attività.

Con la razionalizzazione della struttura di liquidazione riepilogata nel paragrafo relativo al fabbisogno del personale, le attività oggetto del presente obiettivo mirano all'ulteriore efficientamento delle attività e delle procedure di liquidazione, mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici, informatici e formativi disponibili, nonché, in presenza di

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, le attività di comunicazione istituzionale, di protocollazione ed archivio, la gestione del contenzioso e il supporto giuridico-amministrativo alle attività del Commissario, avvalendosi di professionalità esterne, ove occorrenti.

Relativamente alla seconda linea programmatica sono stati definiti due obiettivi strategici:
Obiettivo Strategico 2: Completamento delle procedure di liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano

L'obiettivo strategico consiste nella utile conclusione della procedura di liquidazione dell'Ente, con conseguente estinzione del Consorzio.

Le attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo sono tutte quelle funzionali alla definizione di tutti i residui rapporti patrimoniali, attivi e passivi in titolarità dell'Ente, mediante estinzione delle posizioni di debito/credito intercorrenti con soggetti terzi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività in questione attengono alla prosecuzione:

- della regolarizzazione di tutti i rapporti patrimoniali pendenti (massa attiva e passiva) e conseguente estinzione per quanto possibile;
- della riscossione dei crediti e pagamento dei debiti;
- del trasferimento agli aventi titolo di tutti i diritti reali in titolarità dell'Ente d'Ambito su beni immobili funzionali alla gestione del servizio idrico integrato;
- dell'alienazione di tutti gli ulteriori beni non essenziali alla gestione del servizio idrico integrato, destinando i relativi ricavi alla soddisfazione dei creditori dell'Ente, ovvero individuando destinazioni alternative;

Le attività di cui sopra potranno presumibilmente concludersi nel 2022, ferma restando la necessaria collaborazione istituzionale con gli enti locali interessati dalla procedura di trasferimento in loro favore dei diritti reali attualmente in capo all'Ente d'Ambito.

Obiettivo strategico 3: Trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dall'Ente d'Ambito nel capitale sociale di GORI spa.

L'obiettivo strategico consiste nel trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza della GORI spa in favore degli aventi titolo.

Le attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo attengono a:

- la preventiva individuazione delle forme e delle modalità attraverso le quali pervenire al trasferimento della partecipazione azionaria in questione in favore dei Comuni, sia direttamente che in via mediata, tenendo conto degli elementi di attenzione esposti al precedente paragrafo 2.2, lett. d);
- il compimento di ogni adempimento funzionale al trasferimento in concreto del pacchetto azionario, con le modalità e le forme individuate all'esito delle attività di cui al punto che precede;
- nelle more del trasferimento, l'esercizio dei diritti e delle facoltà, nonché il rispetto degli obblighi, connessi alla qualità di socio di maggioranza di GORI spa.

Si evidenzia ancora che tutta la procedura di trasferimento delle azioni non può essere attuata se non dopo aver definitivamente chiuso ogni contenzioso con l'agenzia delle entrate, così come riepilogato nella prima parte del presente documento programmatico.

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

e. Nella fase di liquidazione, infine, dovranno essere effettuati tutti gli adempimenti di natura fiscale, tributaria e previdenziale ordinariamente previsti per gli Enti pubblici, nonché quelli specificatamente previsti per i soggetti in liquidazione.

Va precisato, infine, che tutta l'attività dell'Ente dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy, attraverso l'acquisto dei servizi e la predisposizione degli strumenti e degli atti a tanto necessari.

2.3 La struttura dell'Ente d'Ambito e le risorse umane

La Legge regionale n. 15/2015 prevede, all'art. 22, il trasferimento all'EIC di tutto il personale con contratto a tempo indeterminato già in servizio presso i soppressi enti d'ambito.

Lo stesso art. 22, inoltre, prevede che entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'EIC, il medesimo personale viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione, nelle more del suo trasferimento a titolo definitivo.

In ossequio a quanto previsto dal predetto art. 22, con deliberazione commissariale n. 50 del 19/10/2018, si è provveduto a disporre il distacco presso l'Ente Idrico Campano, fino al 31/12/2018, del personale dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano avente titolo, con contestuale adeguamento del DUP 2018-2020, secondo quanto richiesto dal Direttore Generale dell'EIC con nota prot. n. 668 del 18 ottobre 2018 (prot. ente 4406 del 19 ottobre 2018).

Dal 01/01/2019, è avvenuto il trasferimento definitivo dei lavoratori in questione nell'organico dell'E.I.C.; da quella data, dunque, questa Amministrazione non dispone più di alcun lavoratore a tempo indeterminato da poter adibire alle attività proprie della fase di liquidazione dell'Ente.

Tale circostanza, unitamente alla riduzione delle competenze in titolarità dell'Ente d'Ambito con esclusione delle attività relative alla pianificazione della gestione del SII fin qui assicurate, hanno imposto la rideterminazione del fabbisogno di personale e della connessa dotazione organica dell'Ente, definendone la consistenza sulla base delle attività di liquidazione e di quelle ad essa funzionali, come in precedenza riepilogate.

Pertanto, la dotazione organica dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano in liquidazione è stata determinata, nei precedenti atti di pianificazione delle risorse umane, secondo lo schema di seguito riportato:

- un dirigente affari generali;
- un dipendente di categoria c cui affidare l'ufficio segreteria, l'ufficio protocollo, l'accesso agli atti, l'archivio;
- un dipendente di categoria c cui affidare la gestione del sito web, l'attività di trasparenza e privacy, comunicazioni istituzionali, i rapporti con i comuni;
- un dipendente di categoria c cui affidare l'ufficio contabilità e paghe;
- un dipendente di categoria c cui affidare la segreteria organi istituzionali e assistenza diretta alle attività di liquidazione.

È stato, inoltre, precisato nei pregressi documenti di programmazione che non essendo necessario l'utilizzo pieno di 4 unità lavorative, bensì la necessità di disporre di differenti figure professionali, si sarebbe fatto ricorso a forme flessibili di lavoro, a tempo parziale e con contratti a termine, secondo le attuali previsioni normative.

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

l'organo di liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano compiere atti dispositivi sul suo patrimonio – ivi comprese le partecipazioni azionarie detenute – tali da incidere negativamente sulla sua capacità di far fronte ai gravosi effetti che scaturirebbero in caso di soccombenza.

Ciò posto, va segnalato che, allorquando matureranno le condizioni per poter disporre della partecipazione azionaria in GORI nei sensi appena chiariti, ove il relativo trasferimento avvenga con le modalità sopra ipotizzate (i.e. trasferimento frazionato agli Enti consorziati), comportando la frammentazione del pacchetto azionario di maggioranza della società, potrebbe risultare pregiudicato il controllo pubblico sulla GORI spa, in assenza della individuazione, d'intesa con gli enti locali partecipanti al consorzio Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, di opportune forme di coordinamento per l'esercizio associato dei diritti connessi al ruolo – unitariamente inteso - di socio pubblico di maggioranza. Non senza considerare che con il venir meno della condizione di controllo pubblico sulla società GORI spa (così come fissata al momento della costituzione della società), potrebbe configurarsi una non consentita modifica del modello gestionale del servizio idrico integrato voluto dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO n. 3 e posto a base degli atti di affidamento del medesimo servizio e delle procedure ad evidenza pubblica di scelta del socio-privato tecnologico di minoranza, con ogni connessa conseguenza sulla perdurante efficacia del titolo concessorio per la gestione del S.I.I..

Il problema della configurabilità del “controllo pubblico” allorquando ci si trovi di fronte a partecipazioni azionarie riconducibili a diversi enti pubblici e che, complessivamente considerate, integrano la maggioranza del capitale sociale, è un tema di stretta attualità, in merito al quale è possibile registrare vari orientamenti – anche di segno contrapposto - da parte delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, chiamate ad esprimersi sulle procedure di razionalizzazione poste in essere dagli Enti Locali nel perseguimento degli obiettivi, imposti con il D.Lgs. n. 175/2006, di contenimento della spesa pubblica e di efficientamento dei servizi.

Ed infatti, con deliberazione n.3/2018/PAR, la Sezione Regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti ha ritenuto sufficiente la maggioranza delle quote azionarie in mano pubblica, ancorché appartenenti ad amministrazioni diverse, per potersi determinare la situazione di “controllo pubblico”.

In senso opposto, si è espressa la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna che, con deliberazione n. 180/2017VSGO, ha ritenuto insussistente il controllo pubblico ove, pur in presenza di rilevanti partecipazioni pubbliche che complessivamente considerate superano il 50% del capitale azionario, manchino quanto meno patti parasociali tra i soggetti pubblici in grado di assicurare l'esercizio congiunto dei diritti spettanti al soggetto controllante, con contestuale invito alle amministrazioni pubbliche interessate ad assumere le iniziative del caso per superare tale anomala condizione.

Più di recente, inoltre, la Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 23/2019VSGO, sul tema, così si è espressa “La ratio normativa, espressa dal combinato disposto della lett. b) ed m) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs n.175/2016 (valutata cioè con riferimento alle partecipazioni detenute da più amministrazioni pubbliche che, se considerate unitariamente, ricadono nelle condizioni, esprimenti il controllo, elencate nell'art. 2359 del codice civile) impone di considerare tali società in “controllo pubblico”, anche se singolarmente nessun ente socio è in grado di esercitare il controllo ex art. 2359 del codice civile. Ciò, evita che le società a capitale pubblico

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

partecipazioni azionarie detenute - tali da incidere negativamente sulla sua capacità di far fronte ai gravosi effetti che scaturirebbero in caso di soccombenza

Ciò posto e in vista del completamento delle attività di liquidazione allorquando se ne determineranno le condizioni nei sensi appena chiariti, va evidenziato che:

- 1) l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Sarnese Vesuviano, con deliberazione n. 3 del 29/02/2000, ha deciso di affidare la gestione del servizio idrico integrato alla allora costituenda "società per azioni a prevalente capitale pubblico, in partnership con le aziende speciali ARIPS, ASM, ASATA e ASAM", ripartendo il relativo capitale sociale come segue: Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano 70%, ARIPS 7,5%, ASM 7,5% , ASATA 7,5% e ASAM 7,5%;
- 2) con la medesima deliberazione, inoltre, l'Assemblea dei Sindaci ha dato mandato al CdA dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano di provvedere "alla cessione di azioni fino ad un massimo del 19% del capitale sociale" della predetta società per azioni a uno o più soggetti privati;
- 3) nell'esercizio della delega ricevuta dall'Assemblea dei Sindaci, il CdA dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con propria deliberazione n. 30 del 15/10/2001, ha individuato, all'esito di apposita procedura selettiva pubblica, quale socio privato tecnologico al quale cedere il 19% delle azioni GORI il raggruppamento di impresa con capogruppo ACEA spa, poi costituitosi nella società "Sarnese Vesuviano srl";
- 4) nell'ambito della procedura di selezione pubblica per la scelta del partner tecnologico di minoranza, al fine di regolare i rapporti tra il socio pubblico di maggioranza Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ed il socio privato, è stato definito il patto parasociale facente parte degli atti di gara e preventivamente sottoscritto per conferma e accettazione dal procuratore speciale e legale rappresentante della capogruppo mandataria ACEA spa;
- 5) nel menzionato patto parasociale, le parti si sono reciprocamente obbligate "a concordare i voti espressi dai propri rappresentanti in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e nel Consiglio di Amministrazione" su tutte le questioni di maggior rilievo per la gestione del servizio in concessione e, più in generale, per la vita della società, secondo quanto previsto all'art. 3 del predetto atto;
- 6) lo Statuto della GORI prevede, all'art. 20, che: *"Al socio Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in quanto detiene la maggioranza del capitale sociale, spetta la maggioranza degli amministratori. Pertanto il Consiglio d'Amministrazione sarà così composto: • tre Amministratori designati dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano; • due Amministratori attribuiti agli altri Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie e da tali soci designati. La proporzione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del precedente comma 2, deve essere rispettata anche nel caso di nomina, per sostituzione, di uno o più componenti a condizione che permangano i presupposti di cui al precedente comma 1. L'Assemblea nomina anche il Presidente del Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra gli Amministratori designati dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano".* Al successivo art. 21, poi, è previsto che *"Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato che dovrà essere scelto esclusivamente tra gli amministratori designati dalla Sarnese Vesuviano S.r.l., secondo quanto previsto nell'art. 20 del presente Statuto"*; l'art. 22, inoltre, stabilisce che *"Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore Delegato tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o statuto sono riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Consiglio di Amministrazione"*.

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Anno d'imposta 2009: Corte di Cassazione N.R.G. 25457/2018, in attesa di fissazione della trattazione;

Anno d'imposta 2010: Corte di Cassazione, in attesa di fissazione della trattazione;

Per l'unico giudizio che, allo stato, vede soccombente l'Ente (ovvero quello relativo all'anno d'imposta 2009) e che allo stato, come detto, pende dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, è stato possibile nel corso del 2020 pervenire alla sospensione dell'efficacia degli atti impostivi che ne formano l'oggetto per il valore di circa 4 milioni di Euro. A tal fine si è reso necessario costituire apposita garanzia in ottemperanza al pronunciamento cautelare della Commissione Tributaria Regionale con il quale è stata accolta l'istanza di sospensione proposta dal Commissario liquidatore. Nel perseguimento degli interessi del Consorzio, tuttavia, è stata effettuata un'attenta indagine di mercato dalla quale è emerso che il tipo di garanzia imposto dalla CTR della Campania avrebbe determinato un notevole esborso per l'Ente, pari a circa il 2% annuo della somma garantita. Pertanto, nell'esclusivo interesse degli enti consorziati e dei creditori, l'Ente, in accordo con l'Agenzia dell'Entrate e con l'assenso del Giudice Tributario, ha provveduto all'acquisto di un titolo di stato del valore dell'importo da garantire in favore dell'Agenzia stessa, in modo non solo da evitare il pagamento di commissioni a broker assicurativi terzi, ma di beneficiare anche di un minimo interesse attivo sul titolo.

È evidente che il segno alterno delle pronunce fin qui intervenute, rende incerto l'esito finale del contenzioso, con conseguente necessità, per l'organo di liquidazione dell'Ente, di operare, in ossequio al principio di sana e prudente gestione, con la massima cautela possibile, mantenendo fermi e preservando, fino alla completa definizione del medesimo contenzioso, le risorse e tutti gli attivi patrimoniali (compresa la partecipazione azionaria nella GORI spa) occorrenti al pagamento dei rilevanti oneri economici che graverebbero sulla liquidazione in caso di esito sfavorevole dei giudizi. Non senza considerare che nella denegata ipotesi che la Corte di Cassazione dovesse aderire all'indirizzo espresso dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 1332/2018, l'Agenzia delle Entrate ben potrebbe emettere gli avvisi di accertamento per le medesime causali, riferiti ad annualità successive al 2010 non oggetto di prescrizione.

Per completezza, va sottolineato che, non sembra possibile che il contenzioso in questione possa essere trasferito all'Ente Idrico Campano, posto che la normativa di riordino del Servizio Idrico in Campania (L. R. n. 15/2015) non contempla la successione a titolo universale di tale nuovo soggetto ai soppressi Enti d'Ambito, con la conseguenza che l'utile conclusione delle operazioni di liquidazione demandate all'organo straordinario non potranno concludersi prima della definizione dei giudizi in parola.

Nel triennio oggetto del presente documento, dunque, occorre proseguire nella cura del contenzioso in argomento, fornendo al legale incaricato tutto il supporto necessario alla sua utile e tempestiva conclusione, anche in vista della fissazione delle udienze che dovrebbe essere fissate a breve per la relativa trattazione.

b. La liquidazione dell'Ente, inoltre, dovrà necessariamente definire la sorte di tutti i diritti reali in titolarità dell'Ente d'Ambito su beni immobili funzionali alla gestione del servizio idrico integrato.

Nel compimento di tale attività si dovrà tener conto del regime demaniale proprio delle infrastrutture funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, così come fissato all'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006, che così dispone: *“Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di*

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

in liquidazione ed alla gestione della relativa massa patrimoniale nelle more della conclusione della fase liquidatoria.

Si reputa opportuno rimarcare sin d'ora che le attività di liquidazione non appaiono di pronta soluzione, atteso che a tale scopo è indispensabile definire una serie di questioni (meglio precisate in prosieguo) non tutte rimesse all'autonomia del Commissario liquidatore.

2) L'ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di specifici profili, nonché la definizione dei principali compiti assegnati alla competenza del Commissario Liquidatore, al fine di definire la programmazione strategica e gli indirizzi generali della relativa attività.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno, pertanto, analizzati:

- a) le Funzioni dell'ente;
- c) le principali attività da porre in essere;
- d) strutture dell'ente e risorse umane;
- e) la situazione finanziaria.

2.1. Le funzioni dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano in liquidazione.

Come anticipato, per effetto della normativa nazionale e regionale in precedenza ricostruita, allo stato, con l'avvio della piena operatività dell'Ente Idrico Campano conseguente al completamento del processo di costituzione dei suoi organi, a far data dal 01/10/2018 in capo al Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano restano funzioni e compiti finalizzati alla liquidazione del Consorzio obbligatorio costituito dalla Città Metropolitana di Napoli e dai 76 Comuni appartenenti all'ATO n. 3 di cui alla abrogata Legge Regionale n. 14/1997.

Con l'avvio delle attività dell'Ente Idrico Campano, infatti, è cessata qualsivoglia attribuzione del Commissario in ordine all'esercizio dei poteri pubblici che la normativa nazionale e regionale di riferimento rimettono alle competenze esclusiva dell'Ente di Governo dell'ATO (nel caso della Campania, unico per tutto il territorio regionale).

In altri termini, dal 01/10/2018, l'EIC è l'unico soggetto deputato all'esercizio delle competenze in materia di regolazione locale e pianificazione del servizio idrico integrato su tutto il territorio regionale.

Tale circostanza ha comportato che nella fase di transizione verso il nuovo assetto istituzionale delle competenze in *subjecta materia* così come definito dal Legislatore regionale, la gestione commissariale dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ha favorito la successione e/o il subentro dell'EIC nell'esercizio della funzione pubblica normalmente rimessa alla competenza del soggetto di nuova istituzione. A tal proposito, tuttavia, è opportuno rimarcare che l'art. 21, comma 1 della L.R. n. 15/2015, dispone che *“la Giunta Regionale definisce, d'intesa con l'EIC, le modalità di subentro dell'Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14”*; allo stato la delibera di Giunta regionale alla quale fa riferimento il citato art. 21, comma 1 non è stata

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Tale impostazione è stata sostanzialmente recepita dal D.Lgs. n. 152/2006 successivamente intervenuto, abrogando e sostituendo la precedente Legge Galli.

Più di recente, poi, come è noto, l'art. 2, comma 186-bis, della L. n. 191 del 2009, ha disposto che *“decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”* (termine poi differito al 31.12.2012 ex art. 13, comma 2, del D.L. n. 216/2011, ndr) *“sono soppresse le Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'Ambito Territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*.

La soppressione degli Enti d'Ambito operata con la normativa da ultimo citata, tuttavia, non ha fatto venir meno la necessaria cooperazione istituzionale dei singoli Enti Locali nella materia del servizio idrico integrato.

Nel 2012, attraverso una novella¹ al d.l. n. 138/2014, è stata prevista, infatti, la generalizzazione della gestione per ambiti dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la scelta preferenziale della scala provinciale (pur mantenendo in capo alle Regioni la possibilità di optare motivatamente per altra scala dimensionale).

Con specifico riferimento al settore del s.i.i., poi, il complesso processo di transizione dagli Enti d'ambito agli Enti di governo dell'Ambito ha trovato risposta nel cd. decreto «Sblocca Italia»²: di fatto, Ente di governo è la denominazione in modalità univoca delle diverse possibili formule organizzative che, nel corso della transizione, sono state individuate dalle Regioni per lo svolgimento delle funzioni di governo degli Ato, come era richiesto dalla norma di abrogazione e secondo quanto consentito dall'interpretazione resa dalla Corte costituzionale³.

1.2.

1.3. La Normativa regionale in materia di servizio idrico integrato.

In Regione Campania le previsioni della Legge Galli hanno trovato attuazione con la L.R. n. 14/1997, mediante la quale il territorio regionale è stato diviso in quattro ambiti territoriali ottimali, assegnati alla competenza di altrettanti consorzi obbligatori di funzioni, ex art. 31 del TUEL, tra i corrispondenti Enti Locali, denominati Enti d'Ambito, fra i quali, per quanto di interesse, l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

¹ Cfr. D.I. n. 1/2012, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, art. 25, comma 1.

² D.I. n. 133/2014, art. 7, dove si prevede una novellazione del Codice dell'ambiente (art. 147, comma 1, Codice dell'ambiente) che sostituisce le parole «Autorità d'ambito» con «Ente di governo d'ambito» e dove si dispone la partecipazione obbligatoria degli Enti locali all'Ente di governo dell'ambito, «al quale è trasferito l'esercizio delle competenze a essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche»

³ Corte cost., sent. n. 128/2011, cons. in dir. n. 2, dove si riconosce «al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati». Cfr. anche Corte cost., sent. n. 62/2012, cons. in dir. n. 3.2: «la legge regionale deve limitarsi a individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'Aato».

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Vesuviano, attualmente è retto da un Commissario Liquidatore che opera, in sostituzione degli organi di rappresentanza politica statutariamente previsti, per gestire la fase liquidatoria del Consorzio e pervenire alla sua definitiva estinzione.

Tale condizione, con tutta evidenza, mal si concilia con la natura e le funzioni proprie del Documento Unico di Programmazione, ove si consideri:

- 1) che l'Ente - ormai privo delle competenze e delle funzioni in materia di S.I.I. esercitate fino alla costituzione del nuovo ente di governo dell'ambito - è impegnato in attività di gestione del patrimonio consortile in vista della sua estinzione ;
- 2) che le attività di liquidazione - allo stato di incerta durata - potrebbero terminare prima dei tre anni, ovvero l'orizzonte temporale che, come detto, deve orientare le scelte contenute nel DUP.

Cionondimeno, anche in ragione dei chiarimenti resi dalla Corte dei Conti della Basilicata con deliberazione n.58/2015 (se pur riferita alla fattispecie parzialmente diversa degli Enti locali retti da Commissari straordinari di nomina prefettizia a causa dell'anticipata cessazione degli organi ordinari), l'Ente, in via prudenziale, ha ritenuto di dover comunque predisporre il Documento Unico di Programmazione, seppur adattandolo alla peculiare condizione liquidatoria che lo caratterizza.

Ogni scelta strategica ed operativa, dunque, è stata effettuata in maniera coerente con la *mission* affidata al Commissario liquidatore per effetto degli atti normativi ed amministrativi che regolano la sua nomina e lo svolgimento dell'incarico, prendendo a riferimento, in maniera obbligata, un orizzonte temporale di tre anni, pur nella consapevolezza che le attività di liquidazione potrebbero terminare prima.

Tutta l'attività di programmazione oggetto del presente documento, inoltre, è stata elaborata tenendo conto del principio di sana e prudente gestione, al fine di offrire massima tutela ai rapporti finanziari tra Consorzio, possibili creditori e Enti Locali consorziati.

